

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI COMUNE

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 ART. 65

Dove rivolgersi:

Ufficio Servizi sociali del Comune di Putifigari – P.zza Boyl- 07040 Putifigari

Tel:079/90.50.23 Fax:079/90.50.10

Email:

✉comune.putifigari@tiscali.it

Per informazioni ed accesso agli atti

Ufficio Servizi Sociali

– P.zza Boyl- 07040 Putifigari

Tel:079/90.50.23 Fax:079/90.50.10

Email:

✉comune.putifigari@tiscali.it

Giorni e orario di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

Destinatari:

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.

Requisiti

Le domande devono essere presentate **perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio** (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2014, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2015).

Il richiedente deve:

- essere residente nel Comune di Putifigari nel momento in cui si presenta la richiesta;
- essere cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 art. 13). I figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero;
- i figli minori devono essere residenti nel Comune di Sassari ed iscritti nella stessa

scheda anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;

- la somma dell'ISE del nucleo familiare formato da almeno cinque componenti, in corso di validità, non deve essere superiore alla soglia che di anno in anno lo stato fissa, ad esempio per l'anno 2014, non deve essere superiore ad euro 25.384,91.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

Documentazione

- fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva di entrambi i genitori, o della madre o del padre se unico genitore*

*** Il coniuge con diversa residenza**

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;

b. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;

c. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

d. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

- fotocopia della carta di soggiorno del dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i cittadini extracomunitari titolari);
- fotocopia del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno (per i familiari del/la richiedente);
- fotocopia della carta di identità e codice fiscale del/la dichiarante.

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

1) sino ad un importo massimo di €. 1.833,26 per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;

2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente;

L'INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

3) L'importo dell'assegno è annualmente rivalutatosi sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Il diritto all'assegno cessa nei seguenti casi

- se viene meno la presenza di uno dei tre minori nella famiglia del richiedente;
- se viene meno la residenza nel Comune di Sassari del richiedente o di almeno uno dei tre figli minori;
- il compimento della maggiore età dei figli (in tal caso la domanda deve essere presentata entro il giorno precedente al compimento del diciottesimo anno).

Normativa di Riferimento

-Legge 23 Dicembre 1999, n. 488

-Legge Art. 74 D. Lgs. 26/03/2001 n° 151

Allegati:

MODULO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

N.B. Istruzioni per aprire tutti i file: *(CTRL+CLIC TASTO SINISTRO MOUSE)